

# ASSINDATOCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO  
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziATO PER LA  
STAMPA IL 10/10/2011

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA  
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatocolf.it SITO: www.assindatocolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO  
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA  
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

## RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

### INIZIATE LE TRATTATIVE

Il 28 febbraio scorso, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico” (C.C.N.L.), siglato il 16 febbraio 2007, ha formalmente concluso il proprio periodo di validità quadriennale, validità che viene però prolungata sino alla firma del successivo rinnovo. I Sindacati dei lavoratori firmatari hanno sottoposto alla controparte datoriale due “piattaforme sindacali” di proposte per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria; una, congiunta, proveniente da Federcolf, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, l'altra, separata, predisposta dalla Filcams-CGIL.

Si spera di poter giungere alla firma del rinnovo con trattative meno lunghe e tra-

vagliate di quelle che quattro anni or sono precedettero la stipula dell'ultimo contratto. Sarà comunque cura della redazione aggiornare costantemente sull'andamento delle trattative in corso e su tutte le eventuali novità di rilievo che da queste dovessero derivare.

## RINNOVO TESSERE

*Si invitano gli associati a procedere, entro il corrente trimestre, al versamento della quota associativa per l'ANNO 2012.*

## CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

### È CAMBIATO IL DESTINATARIO

Dal 13 settembre scorso sono in vigore le nuove disposizioni relative all'obbligo per i medici dell'invio telematico all'INPS dei certificati di malattia di tutti i

lavoratori dipendenti. **Non fanno eccezione i lavoratori domestici, nonostante non compete all'INPS la retribuzione dei periodi di malattia dei lavoratori di tale settore, i quali non dovranno, comunque, più consegnare al datore di lavoro copia del certificato medico attestante lo stato di malattia e la prognosi, ma saranno invece tenuti soltanto a comunicare tempestivamente al datore la propria assenza dal lavoro per indisposizione ed a fornirgli, se richiesto, il numero di protocollo del certificato inviato on-line all'INPS dal medico.**

A differenza di quanto previsto per gli altri comparti lavorativi, l'INPS non trasferirà direttamente ai datori di lavoro domestico, tramite posta elettronica certificata (PEC), i certificati medici ricevuti, in quanto nel nostro settore spesso non vi è certezza del destinatario di tale comunicazione: nel lavoro dome-

*segue a pag. 2*

## LA MALATTIA NEL LAVORO DOMESTICO

Come ben sanno i datori di lavoro domestico (o, perlomeno, come dovrebbero sapere), a differenza di ciò che generalmente avviene in quasi tutti gli altri comparti occupazionali, l'INPS non provvede alla **retribuzione dei lavoratori** durante i periodi di malattia, onere che, invece, compete ai datori di lavoro, nella misura, rispettivamente, di **8, 10 o 15 giorni di malattia retribuiti per anno solare, a seconda che l'anzianità di servizio del lavoratore domestico sia inferiore a 6**

**mesi, vada da 6 mesi a 2 anni o sia superiore a 2 anni (art. 26 del C.C.N.L.).**

I primi tre giorni di ogni periodo di assenza per indisposizione sono pagati al 50% (la c.d. “carezza”), mentre dal 4° giorno e sino agli accennati limiti annuali di 8, di 10 o di 15 giorni di malattia connessi alle tre distinte fasce di anzianità di servizio, la retribuzione deve corrispondere al 100% delle equivalenti giornate di lavoro. Gli eventuali giorni suppletivi di malattia eccedenti quelli di cui ai limiti sopracitati non sono retribuiti, né gravati da contributi previdenziali; permane comunque l'obbligo per il datore di lavoro, in relazione alle menzionate tre fasce di anzianità, della conservazione del posto di lavoro, rispettivamente per ulteriori 10, 45 o 180 giorni di assenza per anno, ovviamente per malattia certificata. Tali periodi sono calcolati intendendo per anno solare i 365 giorni decorrenti dall'evento. Ricordiamo, inoltre, che la malattia sopraggiunta durante le ferie o il periodo di prova o il periodo di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

### REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne

Responsabile di redazione: Dario Lupi

Coordinatrice: Teresa Benvenuto

Hanno collaborato a questo numero:

Bruno Benelli, Teresa Benvenuto, Antonella Berriola D'Alessio, Gioacchino De Marco, Dario Lupi, Michele Scaglione, Michele Vigne

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma

Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07

Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

## LE NOSTRE INTERVISTE

PAG. 5

**A COLLOQUIO  
CON IL DELEGATO  
DI UDINE**



## ASSISTENZA DOMICILIARE

# PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI OTTIMO IL MODELLO FRANCESE

**I**n Francia, lo Stato interviene per alleviare buona parte del peso economico a carico delle famiglie per l'assistenza domiciliare di propri congiunti; l'operazione viene effettuata con il rimborso, attraverso detrazioni fiscali, del 50% delle spese sostenute per l'assistenza.

È questa forse l'unica strada percorribile anche in Italia, stante l'attuale sfavorevole congiuntura economica che non permette altre pur necessarie iniziative statali di sostegno e questo per mancanza di copertura finanziaria, prescindendo dall'effettiva volontà politica di destinare cospicue risorse pubbliche a tale settore.

**Gli sgravi fiscali**, se allineati con quelli accordati in Francia, **attenuerebbero notevolmente il peso che grava sulle famiglie degli assistiti**, spesso non abbienti, mitigando notevolmente le rilevanti spese – solitamente proibitive per il bilancio familiare – che sono necessarie per assistere un proprio congiunto non autosufficiente e riducendo il ricorso ad “artifici” per far quadrare i conti di casa. Tali agevolazioni, inoltre, rimediarebbero in parte all'assenza di altri indispensabili interventi pubblici volti a procurare un concreto aiuto economico a chi, nell'ambito del modello italiano di *welfare*, non a caso definito “*welfare fai da te*”, si trova nella condizione di dover sostenere da solo tutte le spese per l'assistenza.

Attualmente in Italia i datori di lavoro possono dedurre i contributi versati per gli assistiti alla persona fino ad un massimo di 1.549,37 euro annui e, se il reddito annuo del datore non supera i 40.000,00 euro, possono detrarre le spese sostenute per l'assistenza di un familiare

non autosufficiente fino al 19% di un importo massimo di 2.100,00 euro (vale a dire: 399,00 euro annui). Prospettare, quindi, l'ipotesi di un rimborso del 50% delle spese sostenute per l'assistenza attraverso detrazioni fiscali, come avviene in Francia, andrebbe ben oltre le nostre più rosee aspettative e, ovviamente, ci vedrebbe non solo favorevoli, ma anche disponibili a promuovere tale proposta presso le sedi istituzionali competenti.

### IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

*Presidente:* Dott. Renzo Gardella

*Vice Presidenti:* Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

*Segretario:* Dott.ssa Teresa Benvenuto

*Consiglieri:* Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

*Tesoriere:* Comm. Michele Vigne

*Revisori dei conti:* Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

## MATRIMONI DI INTERESSE E PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

**L'**art. 18, comma 5, della Manovra Finanziaria varata dal Governo nello scorso mese di luglio (D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) contiene un provvedimento, detto “anti-badante”, volto a disincentivare il riconoscimento di pensioni di reversibilità troppo “facili” a beneficio di giovani vedove/i sposate/i con anziani deceduti poco tempo dopo: tale disposizione ha l'obiettivo di frenare il diffondersi dei matrimoni d'interesse (lo stereotipo contemplato dal legislatore sono le nozze fra le badanti ed i loro assistiti), alleggerendo così gli oneri a carico della previdenza sociale.

La norma prevede che, in caso di matrimonio di un ultrasettantenne con una persona di almeno vent'anni più giovane, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite (da frazionare in 10/10) debba corrispondere ad 1/10 della stessa per ogni anno

di matrimonio trascorso sino alla dipartita del coniuge. In altri termini, sarà possibile percepire una pensione di reversibilità non decurtata, unicamente se il matrimonio è durato almeno dieci anni (10/10), mentre, sarà ridotta alla metà dell'importo precedentemente spettante se il matrimonio è durato soltanto cinque anni (5/10) oppure, ancora, limitata a due decimi di tale importo se il matrimonio è invece durato due anni, ecc.. Un'unica eccezione consente di preservare integra la pensione di reversibilità derivante da queste unioni coniugali di durata inferiore a dieci anni: qualora vi siano a carico del coniuge superstite eventuali figli della coppia ancora minorenni, studenti o inabili.

## CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

*segue dalla prima pagina*

stico ad ore, infatti, di regola vi è pluralità di datori di lavoro per un medesimo lavoratore e, non risultando all'INPS l'esatta distribuzione dell'orario di lavoro prestato dal lavoratore durante la settimana, l'Istituto finirebbe per inviare il certificato medico anche a quei datori di lavoro ai quali non spetterebbe. I datori di lavoro domestico potranno invece acquisire il certificato di malattia (modello di comunicazione c.d. “passiva”) accedendo al sito internet dell'INPS oppure attraverso il Contact Center dell'Istituto, indicando in entrambi i casi il codice fiscale del lavoratore ed il protocollo del certificato medico.

Assindatcolf è ovviamente disponibile a compiere tale servizio per tutti gli associati che lo richiederanno e che forniranno allo scopo sia il codice fiscale del lavoratore, sia, per ogni evento, il numero di protocollo dei certificati medici da reperire per via telematica.

## ARRIVANO LE NONNE “AU PAIR”

**N**iente più “sorpresa” quando rincariciamo inattesi prima del previsto: succede spesso di trovare in casa intrusi “fidanzatini” accolti in nostra assenza dalla giovane “ragazza alla pari”, la quale in cambio di vitto e alloggio, soggiorna presso le nostre famiglie dandoci una mano a rassettare o a tener d'occhio i bambini. **D'ora in poi, alle medesime condizioni e per le medesime mansioni, ci si potrà rivolgere alle molto più affidabili “nonne alla pari” tedesche**, fornite da un'agenzia nata da un'idea di una signora cinquantenne di Amburgo, che da poco più di un anno procura attempate e tranquille signore fra i 50 ed i 70 anni, desiderose di viaggiare e non in cerca di avventure, alle famiglie che

ne fanno richiesta.

Le ragioni che inducono a preferire tale genere di scelta sono le medesime per le quali non vengono ammesse “perpetue” giovani in canonica, esposte a tentazioni proprie ed altrui; si evitano, inoltre, una serie di inconvenienti legati all'esuberanza giovanile, quali la smania di uscire tutte le sere e di rientrare tardi, intere giornate trascorse al telefono o su internet, messaggi a tutte le ore, frequentazioni non gradite, ecc..

I costi del servizio sono: 35,00 euro per l'iscrizione all'agenzia e 250,00 euro per ogni trattativa conclusa, mentre l'accordo per il trattamento in famiglia spetta alle “nonne” ed a chi da loro ospitalità.

# COLF IN ATTESA DI UN BAMBINO? CALCOLIAMO L'INDENNITÀ INPS

## ASSEGNO PER CINQUE MESI. TALVOLTA PAGATO AI MARITI

di BRUNO BENELLI

RIPRODUZIONE GENTILMENTE  
CONCESSA DA "IL MESSAGGERO CASA"

**P**ubblicate dall'Inps le misure orarie sulle quali si calcola nel 2011 l'indennità di maternità dovuta a colf e badanti. E sulle quali l'indennità viene calcolata all'80%.

Prima di entrare nel dettaglio delle cifre ricordiamo quali sono le condizioni da rispettare perché l'Ente di previdenza riconosca il pagamento dell'indennità. Sono condizioni speciali rispetto a quelle stabilite per tutte le altre lavoratrici dipendenti, condizioni più restrittive, ma comunque considerate legittime dalla Corte Costituzionale proprio per la specialità del lavoro domestico.

Condizioni speciali che possiamo fissare in tre gruppi:

- limitatezza del periodo di assenza dal lavoro,
  - necessità di avere un *pedigree* contributivo,
  - calcolo della indennità in misura fissa.
- Iniziamo dalla prima condizione.

### • No al congedo parentale

Le lavoratrici del ramo hanno diritto all'indennità solo per il periodo di congedo obbligatorio per parto, ed eventualmente per il periodo precedente nel caso in cui l'apparato medico del Ministero imponga alle interessate e al datore di lavoro di sospendere il rapporto per non mettere a repentaglio la vita delle prossime mamme e dei nascituri.

L'indennità e il congedo sono previsti:

- 1) per i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- 2) per il periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- 3) per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nel caso in cui il parto avvenga prima

della data presunta i giorni che intercorrono tra le due date sono recuperati dopo il parto, in aggiunta ai classici tre mesi. Durante questi periodi anche le colf e le badanti non possono essere adibite ad alcun lavoro.

Anche il padre può avere diritto ai tre mesi post-partum. Questa possibilità esiste quando dopo il parto e comunque nel corso dei tre mesi la puerpera:

- 1) muore;
- 2) si ammala in modo grave;
- 3) abbandona il figliolino;
- 4) perde l'affidamento del figlio che passa al papà.

Niente congedo parentale dopo il termine del congedo obbligatorio ora descritto. Mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di assentarsi (in via puramente facoltativa) per altri periodi fino all'età di otto anni del bambino (da sei a undici mesi a seconda dei casi).

### • Occorrono i contributi

Seconda limitazione. Mentre tutte le altre lavoratrici dipendenti hanno diritto alla tutela della maternità non appena assunte, quindi senza che ancora il datore di lavoro abbia versato i primi contributi, per colf e badanti è prescritto un requisito contributivo di una certa durata. Ed esattamente de-

vono avere:

- a) almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro;
- b) ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria. Insomma, quanto meno devono avere mezz'anno di contributi, regolarmente documentato dai bollettini di versamento all'Inps.

Il perché di questo vincolo si spiega facilmente. Se così non fosse qualsiasi donna potrebbe chiedere l'indennità Inps facendo finta di essere assunta da un'amica, caso mai scambiandosi reciprocamente il favore. Ma obiettivamente, con un minimo di programmazione, anche con 26 settimane di contributi questo rischio è sempre molto alto.

### • Indennità in cifra fissa

Terza limitazione. La misura dell'indennità Inps non è legata all'effettiva misura della paga data a colf e badante ma è stabilita in cifra fissa. Anche qui il sistema è corretto in quanto anche i contributi sono versati su paghe fisse ordinate per classi. C'è quindi perfetta coerenza tra l'aspetto contributivo e quello previdenziale.

### COSÌ L'ASSEGNO

L'assegno di maternità è pari all'80% della retribuzione convenzionale sulla quale sono calcolati i contributi Inps. La situazione 2011 si presenta nel seguente modo.

Paga effettiva oraria	Paga convenzionale	Indennità oraria
Fino a 7.34 euro	6.50 euro	5.20 euro
Da 7.35 a 8.95 euro	7.34 euro	5.87 euro
Oltre 8.95 euro	8.95 euro	7.16 euro
Rapporti di lavoro superiori a 25 ore settimanali	4.72 euro	3.78 euro

Due esempi

A - Colf a 4 ore al giorno con paga convenzionale di 6.50 euro = assegno giornaliero 20.80 euro

B - Colf a 8 ore al giorno con paga convenzionale di 4.72 euro = assegno giornaliero 30.24 euro

QUANDO NON SI DEVE GENERALIZZARE

# VOUCHER: ISTRUZIONI PER L'USO

**L** lavoro occasionale di tipo accessorio, anche nel settore domestico corrisponde a **prestazioni lavorative rigorosamente episodiche, discontinue e saltuarie**, le quali, proprio per tale ragione, **non sono regolamentabili, né riconducibili a contratti di lavoro subordinato**. Per retribuire tali prestazioni occasionali, garantendo al lavoratore sia la copertura previdenziale dell'INPS, sia quella assicurativa dell'INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, è previsto che il datore di lavoro domestico possa ricorrere all'uso dei "buoni lavoro" (*voucher*); questo rende legale la prestazione lavorativa senza dover stipulare alcun tipo di contratto di lavoro ed eliminando il rischio di vertenze. Il compenso derivante dai *voucher*, inoltre, è esente da imposizione fiscale, è cumulabile con i trattamenti pensionistici, è compatibile con i versamenti contributivi volontari e non incide sull'eventuale stato di disoccupazione del lavoratore.

## RICORDATE DI VERSARE I CONTRIBUTI PER CAS.SA.COLF

La CAS.SA.COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari, nonché di offrire una copertura assicurativa per responsabilità civile ai datori di lavoro in caso di incidenti sul lavoro dei loro dipendenti. Potranno ottenere le prestazioni previste i dipendenti e i datori di lavoro che si iscriveranno alla CAS.SA.COLF e che saranno in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Il contributo è stabilito nella misura oraria complessiva di € 0,03 per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre, dei quali € 0,01 sono a carico del lavoratore. Il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando negli spazi predisposti del M.AV. l'importo del contributo di assistenza contrattuale affiancato dal codice F2. Il diritto alle prestazioni di CAS.SA.COLF si acquisisce dopo una contribuzione minima di almeno quattro trimestri, purché l'importo complessivo non sia inferiore a 25 euro.

**La retribuzione tramite i "buoni lavoro" non può, tuttavia, essere estesa a forme stabili di lavoro subordinato**, in quanto l'importo lordo del *voucher*, insieme alla re-

tribuzione, comprende soltanto la quota dei contributi previdenziali, ma non anche le altre competenze spettanti da contratto.

Le categorie di lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale accessorio retribuito con *voucher* sono: i pensionati, gli studenti dai 16 ai 25 anni d'età (i minorenni, solo se autorizzati da un genitore), i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, i disoccupati o inoccupati ed i lavoratori part-time fuori dal contesto del proprio impiego a tempo parziale. I lavoratori extracomunitari possono svolgere le prestazioni occasionali di lavoro se in possesso di un titolo di soggiorno compatibile con l'attività lavorativa, compresi i permessi di soggiorno per motivi di studio e quelli rilasciati per attesa occupazione; tali prestazioni accessorie, però, sono inutili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

**Il valore nominale di un voucher, comprensivo dei contributi** (pari al 25% del valore e destinati ad INPS ed INAIL), **corrisponde a 10 euro, ma esistono anche buoni "multipli"** dal valore nominale di 20 e di 50 euro, equivalenti rispettivamente a 2 ed a 5 buoni non separabili. Il compenso netto (75%) corrisposto al lavoratore con un *voucher* da 10 euro nominali è quindi pari a 7,50 euro, mentre il corrispettivo netto dei buoni "multipli" da 20 e da 50 euro nominali è pari, rispettivamente, ad una remunerazione di 15 e di 37,50 euro.

**Il lavoratore potrà percepire per attività lavorativa occasionale compensi netti non superiori a 5.000 euro per anno solare da parte di ciascun datore di lavoro**, mentre tale limite è ridotto a 3.000 euro netti per anno solare per i lavoratori che siano titolari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, beneficiari di indennità di disoccupazione).

L'acquisto dei buoni da parte dei datori di lavoro è effettuabile presso tutte le Sedi INPS (attraverso procedura cartacea oppure tramite procedura telematica), ma anche presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (con il versamento della commissione di 1 euro).

La riscossione dei corrispondenti importi netti da parte dei lavoratori può aver luogo, entro un anno dalla data di emissione del buono, presso tutti gli uffici postali oppure, se i *voucher* sono stati acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa "rete tabaccai" fino ad un importo massimo di 500 euro per ogni operazione di riscossione. Per consentire la riscossione di un *voucher* e l'accredito dei relativi

contributi, è necessario intestare, firmare e compilare correttamente il buono, indicando i dati anagrafici ed i codici fiscali del datore di lavoro e del lavoratore, il luogo di lavoro, il tipo di lavoro svolto e la data di inizio e di fine della prestazione.

**I buoni "cartacei" acquistati e non utilizzati sono rimborsabili, a seconda della provenienza degli stessi, restituendoli presso le Sedi INPS**, che emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta, oppure, direttamente presso le tabaccherie abilitate per un importo massimo di 500 euro decurtati della quota di gestione di 0,50 euro ogni 10 euro di valore dei *voucher* da rimborsare.

**Affinché un voucher** (cartaceo o telematico che sia) **sia utilizzabile e sia possibile riscuoterne l'importo**, con relativa attribuzione dei contributi, **la prestazione di lavoro occasionale, che in tal modo si vuole retribuire, dovrà essere preceduta da una comunicazione del datore di lavoro all'INPS**, mediante la quale si rende attivo il buono acquistato. Questa comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL. I canali attraverso i quali è possibile trasmettere tale segnalazione preventiva all'INPS sono i seguenti:

- si può telefonare al Contact Center INPS-INAIL (n. 803164),
- ci si può collegare al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), attivando una connessione alla pagina Lavoro Occasionale,
- ci si può recare direttamente presso una Sede INPS.

Il datore di lavoro dovrà comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul *voucher*), la tipologia di attività svolta, il dati del prestatore d'opera (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, le date d'inizio e di fine della prestazione; devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui le prestazioni si collocano. In particolare, nella dichiarazione all'INPS, dovrà essere tenuto presente che le prestazioni occasionali di un medesimo lavoratore non devono presentare sovrapposizione di periodi e che le stesse vanno comunicate in ordine cronologico, sia che riguardino un unico lavoratore, sia che ne coinvolgano più d'uno. In caso di più acquisti di *voucher* presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso datore di lavoro, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i *voucher* per remunerarla.

**Interpellateci sul sito internet  
[www.assindatcolf.it](http://www.assindatcolf.it)**

## LE NOSTRE INTERVISTE AI DELEGATI

# UDINE: UN ESEMPIO DA SEGUIRE

A distanza di 5 anni dalla costituzione della Sezione, abbiamo sottoposto al suo Delegato, Dott. Gioacchino De Marco, alcune domande sulla situazione del settore in quella provincia.

**Dott. De Marco ci può dare alcune notizie sulla Sezione di Udine?**

La Sezione di Udine è sorta nel 2006; la Sede della Sezione, collocata nel centro storico della città, si trova in una posizione centrale rispetto al territorio della Provincia di Udine, territorio che si estende per quasi 5.000 kmq dai monti al mare.

La posizione centrale della sede consente che il servizio possa essere rivolto ad una popolazione che, tra i residenti in Città e i residenti nei comuni contermini in un raggio di 20 km, rappresenta circa il 50% degli abitanti della nostra provincia.

Il diffondersi dei mezzi informatici e della posta elettronica consente inoltre di estendere il servizio sia di amministrazione del personale che di consulenza a territori molto distanti: la nostra Sezione annovera associati di Modena, di Agrigento, di Salerno, di Trieste.

La Sezione di Udine è aperta dal lunedì al venerdì, ma, per ottimizzare il servizio, si tende a fissare colloqui (dalle 8,30 alle 13) preferibilmente mediante appuntamento.

**Quali considerazioni può trarre dalla gestione dei rapporti di lavoro domestici nella Sua Sezione.**

La posizione geografica della Provincia vede l'occupazione – in particolare nel ruolo di assistenti alla persona – di perso-

nale proveniente dalle vicine Slovenia e Croazia o dalla Romania, Ucraina, Moldavia. La quasi totalità delle figure di assistenti alla persona, conviventi, è costituita da personale straniero.

È diffuso in particolare un rapporto di lavoro in modalità “lavoro ripartito” o “Job sharing” dove 2 assistenti si alternano ogni 15 giorni nell'assistenza alla stessa persona; in tal modo ogni assistente, concordando turni, ferie e tempi di lavoro, può fare rientro al proprio paese per 2 settimane al mese, conciliando così gli impegni familiari con quelli professionali. L'assistenza al datore di lavoro è quindi garantita ogni giorno dell'anno a fronte di un costo di poco superiore a quello di un solo lavoratore a tempo pieno.

La presenza di personale straniero vede crescere delle piccole comunità di lavoratrici che si scambiano l'un l'altra le esperienze lavorative con diritti e doveri connessi, e, a quanto risulta, sono molto informate: va detto che le assistenti straniere sono attente più alla sostanza (l'ammontare della retribuzione, il riposo che deve essere di un giorno e mezzo, i redditi da dichiarare...) che ad un rigoroso rispetto dell'orario, difficile peraltro da definire in un rapporto di convivenza con tempi di lavoro molto dilatati.

Nell'attuale situazione congiunturale, dove il posto di lavoro, anche precario, diventa difficile da trovare, si registra la singolare inversione di tendenza, per la quale il lavoro presso le famiglie passa da personale straniero a cittadini italiani del posto.

Altra singolarità che si rileva è che l'asso-



La sede degli uffici di Assindatcolf ad Udine

ciato o i suoi familiari si trovano ad assumere la veste di datori di lavoro, invertendo il ruolo che gli stessi ricoprivano durante l'età attiva.

**ASSINDATCOLF**  
**SEZIONE DI UDINE**  
**VIA A. ZANON, 16**  
**TEL. 0432.503606**  
**EMAIL: [assindatcolf@studiodemarco.it](mailto:assindatcolf@studiodemarco.it)**

**Sente la necessità di istituire un ufficio vertenze, interno o esterno all'Associazione?**

Lo scambio reciproco di diritti e doveri tra le parti del rapporto di lavoro domestico non ha sinora generato contenzioso di sorta ed in ogni caso è stato sinora risolto senza adire alle vie legali.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato come, mancando nel lavoro domestico ogni vincolo di stabilità, il problema che maggiormente interessa gli associati non è tanto come risolvere rapporti di lavoro divenuti problematici, quanto piuttosto avere la certezza di poter rientrare nella disponibilità dell'abitazione data in uso all'assistente quando questa è una condizione accessoria (reciprocamente vantaggiosa) del rapporto di lavoro domestico e ciò in particolare nei rapporti di lavoro in regime di non convivenza.



Udine - Scorcio del castello

segue a pag. 7

IL PROBLEMA DELL'ALLOGGIO DEGLI EXTRACOMUNITARI

## PARAMETRI ABITATIVI PER I RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

**L'**art. 29, comma 3, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (c.d. "pacchetto sicurezza") dispone che: "Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali". In base a tale norma, pertanto, per il rilascio della certificazione igienico sanitaria dell'alloggio non è più possibile rivolgersi anche alle ASL; l'incarico è ora demandato al competente Ufficio Tecnico Comunale ed inoltre il comma 3 dell'articolo 29 non prevede più alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ai parametri della Legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Ciò al fine di evitare che, come avveniva in passato, i Comuni applichino criteri disomogenei sul territorio nazionale, variabili da Regione a Regione, per verificare l'idoneità degli alloggi. In molti casi l'incertezza dei metodi da adottare ha determinato un notevole rallentamento del rilascio delle certificazioni di idoneità abitativa e quindi il blocco delle procedure di ricongiungimento di numerosi cittadini stranieri.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 ha successivamente definito quali debbano essere i requisiti dell'alloggio richiesti in ambito nazionale per ottenere il ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari, assicurando in tal modo un'interpretazione finalmente univoca e l'omogeneità dei parametri di riferimento; la circolare specifica, infatti, che: "La certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel D.M. del 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".

La tabella di riferimento per tutti i comuni d'Italia è, dunque, la seguente:

### Superficie per abitante

1 abitante = 14 mq,  
2 abitanti = 28 mq,  
3 abitanti = 42 mq,

4 abitanti = 56 mq,  
per ogni abitante successivo + 10 mq.

### Composizione dei locali

Stanza da letto per 1 persona = 9 mq,  
Stanza da letto per 2 persone = 14 mq,  
+ una stanza soggiorno di 14 mq.

### Per alloggi mono-stanza

1 persona = 28 mq (comprensivi del bagno),  
2 persone = 38 mq (comprensivi del bagno).

### Altezze minime

Gli alloggi dovranno avere un'altezza minima di 2,70 m, derogabili a 2,55 m per i comuni montani ed a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

### Aerazione

Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile, mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrate) di impianto di aspirazione meccanica.

### Impianto di riscaldamento

Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

### CAS.SA.COLF: POSSIBILE VERSARE I CONTRIBUTI ARRETRATI

Il Comitato Esecutivo della CAS.SA.COLF, riunito il 6 ottobre, ha deliberato di concedere ai datori di lavoro domestico la possibilità di recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due trimestri retroattivi. Tale possibilità è riservata esclusivamente a coloro che avevano già versato i contributi di assistenza contrattuale per almeno un trimestre precedente al primo per il quale il versamento risulta essere assente (esempio: se sono stati pagati i contributi per il 4° trimestre 2010 e non sono stati invece pagati quelli per il 1° ed il 2° trimestre 2011, è possibile recuperare con il 3° trimestre 2011 i contributi arretrati dei due trimestri precedenti). Nel momento in cui verranno richieste le prestazioni alla CAS.SA.COLF, occorrerà, però, allegare anche copia dei mancati versamenti al fine di consentire la verifica del recupero dei contributi arretrati.

INFORMA  
CONEDILIZIA

### ASSICURAZIONE CONDOMINIALE E ASSEMBLEA

Ecco la massima di una precisa sentenza (n. 15872/2010, inedita) della Cassazione in materia di assicurazione condominiale: "In tema di condominio, affinché l'amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condominiale, non è richiesto - ha detto il Supremo Collegio - il consenso di tutti i condomini, occorrendo soltanto, la deliberazione dell'assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata".

### ESPROPRIAZIONE AREE FABBRICABILI

Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno sollevato, in due distinte ordinanze del 14 aprile scorso, eccezioni di costituzionalità nei confronti della normativa del D.Lgs. n. 504/1992 (oggi D.P.R. n. 327/2001) che prevede che l'indennità di espropriazione delle aree fabbricabili sia contenuta nei limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini Ici.

### LASTRICO SOLARE, QUANDO È PARTE COMUNE

"In tema di condominio, per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione del bene al servizio o al godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari.

Deve pertanto escludersi la presunzione di comunione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio costituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, assolva unicamente alla funzione di copertura di una sola delle stesse e non anche di altri elementi, eventualmente comuni, presenti nel c.d. condominio orizzontale". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 22466/2010, inedita).

### RIPARAZIONE STRAORDINARIA E CONDUTTORE

Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione.

Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.

## PUÒ TESTIMONIARE IN GIUDIZIO LA COLF CHE HA FIRMATO UN VERBALE DI CONCILIAZIONE

**L**n base alla sentenza n. 3051 dell'8 febbraio 2011 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, il lavoratore che, dopo aver firmato il verbale di conciliazione di una vertenza, non ha "più nulla a pretendere" dal proprio datore di lavoro, può testimoniare nel procedimento che opponga il suo ex datore di lavoro all'INPS per

il mancato versamento dei contributi relativi al suo stesso rapporto di lavoro.

Viene meno, infatti, l'incompatibilità fra la posizione di teste e quella di parte in causa prevista dall'art. 246 del Codice di procedura civile.

Spetta, ovviamente, al giudice valutare l'attendibilità del testimone.

# CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE CONDIZIONI DEL LAVORO DOMESTICO

Il 16 giugno 2011, nell'ambito della "100<sup>a</sup> International Labour Conference" che ha avuto luogo a Ginevra, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), agenzia dell'ONU, ha adottato la "Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011". La Convenzione sarà vincolante per tutti gli stati membri dell'OIL ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la registrazione della ratifica. I più importanti principi a favore dei lavoratori domestici contenuti nella Convenzione sono:

- il diritto ad essere informati delle condizioni di lavoro in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente per mezzo di un contratto scritto;
- l'età minima fissata da ogni Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all'insieme dei lavoratori;
- un ambiente di lavoro sicuro e la protezione da molestie, violenze e qualsiasi abuso;
- le medesime condizioni di sicurezza sociale garantite alla generalità dei lavoratori, compresa la maternità;

## LE SCADENZE DI DICEMBRE-GENNAIO

### LA TREDICESIMA

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa è compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.

### CONTRIBUTI IV° TRIMESTRE 2011

Dal 1° al 10 gennaio 2012 dovranno essere pagati i contributi INPS e Cas.sa.Colf per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2011. I nostri Associati riceveranno da Assindatcolf i bollettini M.A.V. direttamente utilizzabili per pagare i contributi presso tutti gli sportelli bancari o postali. Il calcolo degli importi presenti sui M.AV. risulta essere, pertanto, esattamente aderente all'effettivo lavoro svolto durante il trimestre, anziché computato in modo "standardizzato" dall'INPS e comprende inoltre il contributo di assistenza contrattuale per Cas.Sa.Colf, il cui pagamento regolare e costante è requisito essenziale per acquisire il diritto alle prestazioni offerte da tale Ente Bilaterale Paritetico.

- il pagamento in contanti, ad intervalli regolari o, con l'assenso dei lavoratori, tramite bonifico, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario;
- il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive e che siano considerati come tempo di lavoro i periodi durante i quali i lavoratori restano reperibili per eventuali esigenze dei datori di lavoro;
- la libertà di raggiungere un accordo con il datore di lavoro sull'essere alloggiato o meno presso la famiglia e l'assenza dell'obbligo di rimanervi durante i periodi di riposo quotidiano, settimanale o di congedo annuale;
- il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d'identità.

**La Convenzione sarà integralmente applicata in Italia senza alcuna difficoltà o necessità di adeguare l'assetto normativo del Diritto del Lavoro italiano, in quanto tutti i principi di garanzia enunciati sono già rigorosamente tutelati dal nostro Ordinamento nazionale e contenuti nel CCNL di categoria.**

## OBBLIGATORIO CONTROLLARE I TITOLI DI SOGGIORNO

Una nuova sentenza della prima Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'esaminare i documenti di soggiorno in possesso del lavoratore extracomunitario. La Corte si è espressa più volte sul tema; infatti l'argomento è stato già trattato nel nostro notiziario (edizione novembre-dicembre 2010): in allora, con la sentenza n. 25990 dell'8 luglio 2010, la Corte aveva dichiarato l'impossibilità di ritenere il datore di lavoro domestico esonerato da qualsiasi responsabilità se avesse assunto il lavoratore che aveva dichiarato di essere "in attesa di regolarizzazione". Analogamente, con la sentenza n. 37409 del 25 ottobre 2006, aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario dopo aver visionato la sola richiesta di permesso di soggiorno, essendo questo non ancora rilasciato. **Nell'ultima sentenza** in ordine temporale, quella che reca il n. 32934 del 31 agosto 2011, **il datore di lavoro viene nuovamente ritenuto responsabile e condannato al pagamento di un'ammenda per aver assunto, in buona fede, due lavoratori extracomunitari privi di regolare titolo di soggiorno, nonostante avessero rassicurato il datore di lavoro del contrario.** Si ricorda quindi ai datori di lavoro domestico di accertarsi sempre della validità del permesso di soggiorno dei lavoratori che intendono assumere, nonché di controllare che il documento sia valido per tutta la durata del rapporto di lavoro e che quindi sia rinnovato, a cura del lavoratore, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

## INTERVISTA AL DELEGATO DELLA SEZIONE DI UDINE

segue da pag. 5

### Come vede la situazione del settore del lavoro domestico nella provincia di Udine?

Si ritiene che il ricorso al lavoro domestico e in particolare all'assistenza alla persona sia destinato a diventare sempre più diffuso: i componenti del nucleo familiare sono sempre meno numerosi, e, se ci è concesso, potremmo dire sempre più "iperattivi" in attività le più disparate che impegnano tutti i momenti della giornata. Questa condizione di iperattività, unita all'impossibilità di alternarsi tra i pochi familiari nell'assistenza al congiunto non autosufficiente, porta le famiglie a ricorrere sempre più all'utilizzo di figure dedicate all'assistenza alla persona, in ciò aiutata finanziariamente dalle pensioni dirette e di invalidità civile fruite dall'assistito.

### Pensa che l'attuale sistema di sostegno alla famiglia sia adeguato?

La Regione Friuli Venezia Giulia tende ad incentivare sempre più le famiglie affinché le persone non autosufficienti vengano assistite in casa e non nelle strutture pubbliche.

Vengono quindi incentivate le regolarizzazioni di assistenti familiari con l'erogazione di contributi pubblici finalizzati a favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone non autosufficienti, attivando e potenziando la rete di assistenza domiciliare. La Sezione Assindatcolf di Udine, anche su delega della Fidaldo, partecipa alla definizione di un protocollo d'intesa tra i Servizi Sociali dei comuni dell'Ambito Distrettuale n° 4 e 5 dell'Udinese, nel quale intervengono la Direzione provinciale del lavoro, la Fidaldo, la Fisascat, la Filcams e la Uiltucs. Con tale protocollo si intende addivenire ad un "disciplinare", applicando il quale sarà possibile garantire/certificare che il trattamento economico e normativo erogato dal datore di lavoro in condizioni di non autosufficienza all'assistente sia conforme a quanto previsto dalla legge e dal contratto di lavoro e ciò al fine dell'accesso ai contributi e incentivi pubblici.

Questa iniziativa costituisce inoltre un incentivo alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico.

### Per concludere, quali sono le previsioni di sviluppo della Sezione di cui è delegato?

Le previsioni di sviluppo ci sono e sono molteplici: informazione per le famiglie, formazione al lavoratore, selezione del personale, implementazione del sito web, collegamenti telematici con le famiglie ecc; sono queste tutte aree di possibile sviluppo.



## ASSINDATCOLF SUL TERRITORIO NAZIONALE

SEZIONE	DELEGATO	INDIRIZZO	TELEFONO
<b>AGRIGENTO</b>	Geom. Mario Falletta	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Esseneto, 88 - cap 92100	0922/596988
<b>ANCONA</b>	Dr.ssa Marisa Rodriguez Montalvo	Sede ed Uffici operativi in Via Piave, 49/D - cap 60124	071/2072671
<b>AREZZO</b>	Avv. Barbara Fabbri	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Ristoro d'Arezzo, 164 - cap 52100	0575/324072
<b>ASTI</b>	Sig.ra Clara Currado	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via delle Grazie, 1 - cap 14100	0141/557742
<b>AVELLINO</b>	Sig.ra Gabriella Spagnuolo	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Appia 2 <sup>a</sup> Traversa, 117 - cap 83042 Atripalda	0825/624968
<b>BARI</b>	Sig.ra Gilda Signorile	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via V.N. de Nicolò, 37 - cap 70121	080/5235467
<b>BELLUNO</b>	Rag. Gianni Mambretti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Sant'Andrea, 6 - cap 32100	0437/26935
<b>BENEVENTO</b>	Dr.ssa Fabiola Pocetti	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Massimo D'Azeglio, 32 - cap 82100	0824/317426
<b>BERGAMO</b>	Dr.ssa Simona Paris	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Giorgio Paglia, 5 - cap 24122	035/244353
<b>BOLOGNA</b>	Rag. Enrico Bernardini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Calanco, 11 - cap 40139	051/546333
<b>BRESCIA</b>	Dr. Ivo Amendolagine	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Vittorio Emanuele II, 31 - cap 25122	030/48503
<b>CATANIA</b>	Rag. Rosaria Musmeci	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via R. Giuffrida Castorina, 17 - cap 95128	095/449373
<b>CHIAVARI</b>	Avv. Alessandro Lupi (Resp. Bragoli)	Sede distaccata della Sezione di Genova in Piazza Roma, 50 - cap 16043	0185/303641
<b>FIRENZE</b>	Cav. Tiziano Casprini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Solferino, 10 - cap. 50123	055/283349
<b>FORLI'</b>	Rag. Anselmo Raccagni	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Giorgina Saffi, 5 - cap 47100	0543/20026
<b>GENOVA</b>	Avv. Alessandro Lupi	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Martin Piaggio, 15 - cap 16122	010/84627231
<b>GORIZIA</b>	Avv. Loredana Noioso	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via A. Diaz, 3 - cap 34170	0481/32378
<b>GROSSETO</b>	Dr. Lamberto Londini	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso Carducci, 34 - cap 58100	0564/412373
<b>LA SPEZIA</b>	Rag. Giusi Mancuso	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Marsala, 36 - cap 19121	0187/779902
<b>LECCE</b>	Dr. Paolo Babbo	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Nazario Sauro, 51 - cap 73100	0832/254211
<b>LIVORNO</b>	Rag. Cinzia Guerrieri	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via G. Del Testa, 19 - cap 57123	0586/897902
<b>LUCCA</b>	Rag. Elio Fico	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Piazza Bernardini, 41 - cap 55100	0583/4441
<b>MILANO</b>	Sig. Stefano Rossi	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via S. Maria Segreta, 7/9 - cap 20123	02/809503
<b>MODENA</b>	Dr. Andrea Zini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Strada Scaglia Est 144 - cap 41100	059/354666
<b>MONZA</b>	Sig. Stefano Rossi	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Mosè Bianchi 18/A - cap 20900	02/809503
<b>NAPOLI</b>	Dr. Fabio Migliardi	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Viale Gramsci, 17/B - cap 80122	081/664530
<b>PARMA</b>	Prof. Giovanni Mazzoli	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Strada Nuova, 2 - cap 43100	0521/200829
<b>PERUGIA</b>	Ing. Armando Fronduti	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Sicilia, 39/H - cap 06124	075/5058212
<b>PIACENZA</b>	Dr. Maurizio Mazzoni	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via S. Antonino, 7 - cap 29100	0523/327273
<b>PIETRASANTA</b>	Rag. Elio Fico	Sede distaccata della Sezione di Lucca in Via Garibaldi, 97 - cap 55045	0584/28251
<b>PISA</b>	Rag. Mario Giannetti	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Torino, 1/bis - cap 56123	050/564225
<b>PISTOIA</b>	Sig.ra Maria Grazia Bonacchi	Sede ed Uff. op. c/o CONFEDILIZIA in Piazza Gramsci, 10 - cap 51016 Montecatini Terme	0572/904253
<b>PORDENONE</b>	Rag. Giuseppe De Franceschi	Sede ed Uffici operativi in Via Beato Odorico, 13 - cap 33170	0434/209130
<b>POTENZA</b>	Avv. Giuseppe Giuratrabocchetta	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Settembrini, 16 - cap 85100	0971/21354
<b>REGGIO C.</b>	Dr.ssa Maria Grazia Fiumanò	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso Vittorio Emanuele III, 51 - cap 89127	0965/332758
<b>REGGIO E.</b>	Dr. Glauco Camurri	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Corso Garibaldi, 11 - cap 42100	0522/454193
<b>RIMINI</b>	Dr.ssa Maria Teresa Conti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso d'Augusto, 115 - cap 47921	0541/21773
<b>ROMA</b>	Avv. Paola Mandarini	Sede ed Uffici operativi in Via Emanuele Gianturco, 5 - cap 00196	06/32650952
<b>SIRACUSA</b>	Dr. Biagio Bonfiglio	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Montedoro, 66 - cap 96100	0931/66569
<b>TORINO</b>	Sig.ra Pierfranca Santoro	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Alberto Nota, 3 - cap 10122	011/5214218
<b>TRENTO</b>	Sig. Emanuele Trincherò	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via della Prepositura, 42/44 - cap 38100	0461/232211
<b>TREVISO</b>	Sig.ra Antonella Aceti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Riviera Garibaldi, 19 - cap 31100	0422/591043
<b>TRIESTE</b>	Rag. Mario Pacorini	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Mercadante, 1 - cap 34122	040/638512
<b>UDINE</b>	Dr. Gioacchino De Marco	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via A. Zanon, 16 - cap 33100	0432/503606
<b>VENEZIA</b>	Dr.ssa Susanna Rossi	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Bissolati, 5 - cap 30172	041/976122
<b>VICENZA</b>	Rag. Manuel Gallio	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Viale della Repubblica, 27 - cap 36066 Sandrigo	0444/750929